



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 6 DEL 4° APRILE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CONVERTITO IN LEGGE IL SOSTEGNI-TER: LE NOVITÀ FISCALI IN SINTESI**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la [L. 25/2022](#), di conversione del Decreto Sostegni-ter ([D.L. 4/2022](#)).

Pagina 5

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **REVOCA DELLE DIMISSIONI: COS'È, COME FUNZIONA E QUANDO È AMMESSA**

Revoca dimissioni volontarie come fare, in quali casi si possono ritirare le dimissioni telematiche, entro quando e come procedere

Pagina 10

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 23

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 01.04.2022 AL 15.04.2022**

Pagina 24

NOTIZIA DELLA SETTIMANA

vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Green pass al lavoro: le novità di fine emergenza

Il decreto "Riaperture" per la fine dell'emergenza COVID è stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale come DL n. 24 del 24 marzo 2022](#). Oltre alle misure di allentamento generale dei divieti legati alla pandemia COVID, per la vita sociale, sono previste modifiche degli obblighi per i luoghi di lavoro.

In particolare, sono previsti:

- ◆ stop al super green pass (green pass rafforzato) per i lavoratori over 50 obbligati alla vaccinazione, dal 25 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto 24 marzo 2022
- ◆ conferma del green pass base per tutti i lavoratori fino al 30 aprile 2022, quindi accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
- ◆ conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi ma con scadenze differenziate:
 - ✓ fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
 - ✓ fino al 15 giugno per tutti gli altri.
- ◆ Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.
- ◆ Si conferma l'obbligo di mascherina chirurgica al lavoro per tutti.

Il decreto prevede altre proroghe differenziate riassunte negli allegati A e B del decreto stesso: in particolare, **sono prorogati al 30 giugno 2022:**

- ◆ il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza
- ◆ la **sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti o incaricati INAIL** per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
- ◆ le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, ovvero le **modalità semplificate di instaurazione e comunicazione della modalità smart working dei rapporti di lavoro**.

Si confermano fino al 31 dicembre 2022 invece:

- ◆ il conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
- ◆ il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
- ◆ le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del contenimento della diffusione del COVID19
- ◆ Il temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Anagrafe ONLUS: on line l'elenco degli iscritti

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato [l'elenco](#) degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus al 21 novembre 2021. Nel comunicato viene specificato che:

- ♦ gli enti inseriti nell'elenco possono procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS dal 28 marzo 2022 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, verosimilmente il 2023.
- ♦ gli enti che invece il 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle APS, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al RUNTS, in quanto rientrano nella procedura automatica.

L'Anagrafe delle Onlus verrà soppressa a decorrere dal periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione **ma fino a tale termine sarà pienamente operativa** e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: nuove scadenze, la prima il 9 maggio

L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal Decreto Sostegni-ter convertito in legge (25-2022) per ciò che riguarda la Rottamazione-ter ed il Saldo e stralcio ([qui il file con le risposte](#)).

Il provvedimento riepiloga il nuovo calendario per le scadenze delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022 come segue:

- ♦ 30 aprile 2022 per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2020;
- ♦ 31 luglio 2022 per le rate di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021;
- ♦ 30 novembre per le rate di "Rottamazione-ter" previste nel 2022.

Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, pertanto **per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio**.

La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate per i mancati pagamenti delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Misure per il lavoro nel decreto Ucraina 21/2022

Con il decreto-legge n. 21/2022 emanato per contrastare la crisi Ucraina e il caro energia sono state previste nuove misure per il lavoro. In particolare, sono garantite:

- ♦ ulteriori 26 settimane ai datori di lavoro che accedono alla Cassa integrazione Ordinaria per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, nel caso abbiano esaurito i periodi fruibili;

- ◆ ulteriori **8 settimane di assegno di integrazione salariale** sono disponibili per i datori di lavoro del **settore turismo che occupano fino a 15 dipendenti**.
- ◆ L'esonero dalla contribuzione addizionale per l'utilizzo di CIGO e FIS da parte di datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per difficoltà derivanti dalla crisi internazionale Ucraina **nel periodo 22 marzo - 31 maggio 2022**, appartenenti a codici Ateco dei settori Siderurgia, Legno, Ceramica, Automotive, Agroalimentare.
- ◆ Si estende l'esonero contributivo totale in caso di assunzione a tempo indeterminato che già comprende, con la legge di bilancio 2022, i lavoratori da imprese in crisi, ai soggetti licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, oppure lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento.
- ◆ Per l'anno 2022, le aziende private potranno **erogare buoni benzina o analoghi titoli a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore**, che non saranno soggetti a imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del TUIR e non rientrano nel tetto massimo previsto per i fringe benefits.

Convertito in legge il Sostegni-ter: le novità fiscali in sintesi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la [L. 25/2022](#), di conversione del Decreto Sostegni-ter ([D.L. 4/2022](#)).

Di seguito si richiamano le principali novità fiscali introdotte.

<p>Marchi e avviamento: eliminazione dal bilancio degli effetti della rivalutazione</p>	<p>La Legge di bilancio 2022, nel prevedere l'ammortamento dei marchi e dell'avviamento rivalutati in 50 anni, aveva previsto la possibilità di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale e chiedere a rimborso o compensare le imposte sostitutive versate.</p> <p>La Legge di conversione del Sostegni-ter interviene nuovamente sul punto, prevedendo la possibilità, per gli stessi soggetti, di eliminare anche dal bilancio gli effetti della rivalutazione. Nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.</p>
<p>Sospensione degli ammortamenti</p>	<p>La possibilità di sospendere gli ammortamenti in bilancio è estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, al 2021 e al 2022).</p>
<p>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio</p>	<p>Il versamento delle rate della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio è considerato tempestivo se effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022. <p>Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso dei termini previgenti. Restano invece in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per</p>	<p>Ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1 D.L. 152/2021, tra</p>

<p>le imprese turistiche e unità abitative mobili</p>	<p>gli interventi agevolati vengono ricomprese anche le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.</p>
<p>Credito d'imposta locazioni 2022 anche per i gestori di piscine</p>	<p>Il credito d'imposta previsto, in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a favore delle imprese del settore turistico è riconosciuto anche alle imprese dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.</p>
<p>Disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura</p>	<p>La Legge di conversione recepisce le novità introdotte dal D.L. 13/2022, che viene contestualmente abrogato. Per approfondimenti si rinvia al precedente contributo "Il decreto del Governo "riattiva" il mercato secondario dei crediti fiscali". Slitta inoltre al 29 aprile 2022 il termine previsto per la trasmissione, all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura che deve essere presentata dai beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, superbonus 110% per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.</p>

BLOCCO TELEMATICO ALLE ENTRATE, PROROGA ALL'11 APRILE. CESSIONI FINO AL 5 APRILE CON BONUS SUBITO NEL CASSETTO

Entro lunedì 11 aprile potranno essere effettuati gli adempimenti fiscali in scadenza il 30 e il 31 marzo. È l'effetto del [provvedimento 103772/2022](#) pubblicato venerdì 1° aprile con cui le Entrate hanno comunicato «l'irregolare funzionamento dell'attività degli uffici dell'Agenzia» e dei «collegamenti telematici e telefonici per i giorni 30 e 31 marzo 2022» come conseguenza del black out di Sogei (si veda l'articolo «[Il black out della Sogei paralizza siti del Fisco e piattaforma green pass](#)»). Ma attenzione perché sempre l'Agenzia in un [comunicato stampa](#) precisa che per cessioni di bonus edilizi e sconti in fattura sarà possibile comunicare le opzioni fino al 5 aprile, vedendo comunque i crediti nel cassetto fiscale entro il 10 aprile.

Il malfunzionamento e la norma applicabile

Il provvedimento 103772/2022 precisa come «le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali al regolare svolgimento delle attività e dei collegamenti telefonici e telematici, si sono concluse alle ore 18.30 del 31 marzo 2022».

Si applica quindi l'[articolo 1 del DL 498/1961](#) in virtù del quale - come sottolinea il comunicato stampa diffuso dalle Entrate - nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria stessa, «i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento».

Con la pubblicazione sul sito dell'Agenzia il 1° aprile, con cui il provvedimento acquista pubblicità legale al posto di quella in «Gazzetta Ufficiale», iniziano appunto a decorrere i dieci giorni che si concluderanno appunto lunedì 11 aprile. Del resto, la stessa Agenzia aveva già preannunciato che ci sarebbe stato un provvedimento di rimessione nei termini (si veda l'articolo «[Dalle Entrate proroga dopo il blocco. Operative le tre cessioni dei bonus](#)»).

Le comunicazioni di cessioni e sconti in fattura

Un discorso a parte va fatto per le comunicazioni di cessioni di bonus edilizi e sconti in fattura. In questo caso, il problema era legato a un elemento: comunicare le opzioni entro fine mese

consente di vedere i crediti di imposta nel cassetto fiscale entro il 10 del mese successivo. Perdendo il treno di fine marzo, in sostanza, i crediti sarebbero passati dal 10 aprile al 10 maggio, portando problemi di liquidità ai contribuenti.

Così, l'Agenzia precisa che «i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni - cessioni e sconti - relative ai bonus edilizi inviate entro il 5 aprile saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari». In sostanza, muovendosi entro il 5 aprile si otterranno gli stessi effetti delle opzioni inviate entro il 31 marzo.

Sogei: dati e informazioni non sono stati né persi né alterati

Poco prima della diffusione del provvedimento delle Entrate, era stata Sogei a comunicare che la totalità dei servizi erogati era «stata ripristinata». Con una precisazione molto importante: «Non stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni»

Slittata a venerdì 8 aprile 2022 la scadenza Bonus pubblicità

La prenotazione riguarda gli investimenti relativi al 2022 per i quali, come nei due anni precedenti, causa Covid-19, è stato rimosso il requisito dell'incremento minimo.

Rinviato dal 31 marzo a venerdì 8 aprile 2022 il termine entro cui prenotare il credito d'imposta a favore di chi investe in campagne pubblicitarie su giornali, anche online, radio e tv, analogiche o digitali, realizzate o da effettuare nel 2022. La proroga, disposta con provvedimento del 31 marzo del capo del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria tiene conto dei problemi tecnici che nei giorni scorsi hanno rallentato i servizi informatici dell'Agenzia delle entrate e delle conseguenti difficoltà riscontrate nella presentazione della comunicazione telematica necessaria per accedere all'agevolazione. (

Revoca delle dimissioni: cos'è, come funziona e quando è ammessa

Prima di vedere questo particolare istituto vediamo brevemente il contesto nel quale si colloca. Le dimissioni volontarie sono un atto con cui il dipendente manifesta la propria volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. In passato si è posto il problema delle cosiddette "dimissioni in bianco", che si concretizzava nel raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all'occorrenza e in maniera fraudolenta dall'azienda.

Per contrastare il fenomeno, dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende "licenziarsi" deve formalizzare la comunicazione esclusivamente con invio del modulo di dimissioni online utilizzando appositi modelli predisposti dal Ministero del Lavoro su www.cliclavoro.it (il modulo arriverà poi al datore di lavoro via PEC). Ogni altra modalità di comunicazione di dimissioni volontarie è inefficace, se non in determinati casi previsti dalla legge.

Per qualsiasi motivo, il lavoratore può procedere alla revoca delle dimissioni telematiche entro 7 giorni dalla data di trasmissione con le stesse modalità previste per l'invio. Vediamo nello specifico cos'è e come funziona la revoca.

Revoca delle dimissioni online: come fare e entro quando è possibile

La revoca comporta il venir meno degli effetti delle dimissioni volontarie. Il contratto è quindi ripristinato e il dipendente torna in forza al datore senza che ci sia bisogno di una nuova comunicazione di assunzione, come se il rapporto non si fosse mai interrotto.

Come detto, dal 12 marzo 2016 vige l'obbligo di presentare le dimissioni telematiche on line tramite apposito portale predisposto dal Ministero del Lavoro. La normativa consente comunque al dipendente di revocare ovvero ritirare le dimissioni volontarie entro e non oltre 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.

Revoca dimissioni volontarie, come procedere

Il dipendente accedendo direttamente o tramite intermediario al portale telematico www.cliclavoro.gov.it potrà visionare solo le comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti.

L'area riservata presenta due opzioni:

- "Nuovo" che guida il visitatore all'inserimento di una nuova comunicazione;
- "Revoca" per ritirare le comunicazioni già inviate.

Si possono quindi ritirare le dimissioni selezionando la voce REVOCA; una volta completata la procedura il sistema segnala all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e al datore via PEC che la comunicazione di dimissioni precedentemente inviata è stata revocata.

Se invece sono passati 7 giorni dall'invio del modulo di dimissioni on line, le comunicazioni verranno rimosse impedendone di fatto la revoca.

Revoca risoluzione consensuale

Allo stesso modo ricordiamo che è possibile altresì revocare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Revoca dimissioni telematiche, cosa deve fare l'azienda

Ricevute le dimissioni, l'azienda deve comunicarle al Centro per l'Impiego entro 5 giorni decorrenti dall'ultimo lavorato, utilizzando il modello Unilav.

In caso di revoca le ipotesi sono due:

- Se l'azienda ha già provveduto alla comunicazione Unilav deve inoltrarne un'altra che annulli quella precedentemente inviata;
- Al contrario, non deve fare nulla l'azienda che non abbia ancora provveduto alla comunicazione di dimissioni.

Con la revoca, le dimissioni non hanno più l'effetto di interrompere il rapporto a decorrere dall'ultimo giorno lavorato. Venendo meno la causa di risoluzione del contratto, continuano a valere gli obblighi reciproci delle parti:

- Il lavoratore presta attività manuale o intellettuale nel rispetto degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà;
- Il datore eroga la retribuzione quale corrispettivo dell'attività lavorativa.

Dimissioni revocate: con e senza preavviso

Non si pongono particolari problemi nei casi in cui tra la data di trasmissione del modulo di dimissioni e l'ultimo lavorato si colloca il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo per i dipendenti a tempo indeterminato, qualora quest'ultimo sia superiore ai 7 giorni. Posto che durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente, un'eventuale revoca comporterebbe la prosecuzione naturale del contratto.

Discorso diverso nei casi in cui per effetto di un preavviso inferiore ai 7 giorni ovvero totalmente assente, alla data della revoca il rapporto è già cessato. In questo frangente il dipendente dev'essere reintegrato in azienda (a tal proposito è consigliabile una comunicazione del datore che lo inviti a riprendere l'attività quanto prima).

Sul trattamento retributivo spettante per i giorni non lavorati a seguito delle dimissioni comunicate e successivamente revocate non si segnalano norme di legge né sentenze di Cassazione. In via prudenziale è consigliabile riconoscere la retribuzione spettante come se il dipendente avesse lavorato, dando notizia della revoca nelle note in calce al Libro Unico del Lavoro e al cedolino paga.

Revoca dimissioni: cosa succede oltre il termine dei 7 giorni

Le dimissioni telematiche trasmesse da oltre 7 giorni non possono essere revocate e acquistano piena ed inequivocabile efficacia; determinano quindi la cessazione del rapporto con effetto dal giorno indicato nel modulo (quello successivo all'ultimo lavorato).

L'unica possibilità per il lavoratore è quella di chiedere in giudizio l'annullamento delle dimissioni perché viziate da:

- Minaccia, come le dimissioni sollecitate dal datore pena un ingiusto licenziamento;
- Errore, tali sono le dimissioni di un lavoratore che ritiene erroneamente di avere in corso un rapporto a termine quando in realtà è a tempo indeterminato a causa della nullità del termine apposto;
- Incapacità di intendere e di volere, da intendersi come l'impossibilità temporanea di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto giuridico (le dimissioni) che si sta compiendo.

A seguito della pronuncia di annullamento il rapporto di lavoro è ripristinato e il dipendente ha diritto al risarcimento del danno. Secondo un orientamento maggioritario della Cassazione, in questi casi non spetta la retribuzione maturata dalla data delle dimissioni fino a quella di riammissione.

Annullabilità delle dimissioni cartacee

L'annullabilità è l'unica via d'uscita per coloro che, nei casi consentiti dalla legge, presentano le dimissioni cartacee ovvero non in modalità telematica:

- Dimissioni durante il periodo di prova;
- colf e badanti;
- lavoro marittimo.

Discorso diverso per le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o dai genitori nei primi 3 anni di vita del bambino. In questi casi risulta difficilmente ipotizzabile un annullamento, considerata la procedura di convalida presso i servizi competenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro volta ad accertare l'effettiva e consapevole volontà dell'interessato di presentare le dimissioni.

Sono invece nulle (e il rapporto di lavoro prosegue regolarmente) le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio e un anno dopo la celebrazione delle nozze, se la volontà di risolvere il contratto espressa con l'invio del modulo telematico non viene confermata dall'interessata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

COMMERCIO AL DETTAGLIO, DOMANDE DAL 3 MAGGIO PER IL FONDO PERDUTO

Scattano il 3 maggio, alle 12, i termini per presentare domanda di accesso ai sostegni per il commercio al dettaglio. La finestra si chiuderà alla stessa ora del 24 maggio. Lo prevede un [decreto](#) della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico che fissa anche modalità di trasmissione delle domande e di concessione delle agevolazioni previste dal decreto 4/2022 (Sostegni ter).

A disposizione ci sono 200 milioni del «Fondo per il rilancio delle attività economiche» e gli aiuti verranno concessi in forma di contributo a fondo perduto nell'ambito di un ampio ventaglio di settori, identificati con 15 Codici Ateco.

Il requisito di base per accedere all'agevolazione è presentare un volume di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. L'ammontare del contributo è differenziato in tre fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. La fascia più generosa prevede il 60% della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro; si scende al 50% della perdita per ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro ed infine 40 % della perdita per ricavi superiori a 1 milione e fino a 2 milioni. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione. Niente «click day» insomma. Se le risorse non risulteranno sufficienti in rapporto alle domande ammissibili, il ministero dello Sviluppo ridurrà in modo proporzionale il contributo, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. L'importo del ristoro può essere ridotto anche per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del Quadro temporaneo.

Ogni impresa potrà presentare un'unica domanda ed esclusivamente online attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti (www.mise.gov.it). L'accesso sarà possibile solo, tramite la Carta nazionale dei servizi, ai soggetti rappresentanti legali. Alla data di presentazione della domanda, l'azienda deve avere sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare regolarmente costituita, iscritta e "attiva" nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 e non essere destinatarie

di sanzioni interdittive. Nel caso in cui l'impresa, sulla base delle informazioni del Registro delle imprese, non risulterà in possesso dei requisiti la procedura informatica non consentirà il completamento della domanda.

Oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, bisognerà dichiarare il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto; l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021; l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021; l'importo del contributo richiesto; l'Iban relativo al conto corrente intestato al richiedente. Il calcolo dei ricavi medi mensili va effettuato l'importo complessivo dei ricavi sia del 2021 sia del 2019 per il numero dei mesi in cui la partita Iva in quei periodi.

Questi i 15 Codici Ateco che identificano i settori ammessi: (47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

CONTABILITÀ IVA UNICA O SEPARATA

PREMESSA

Quante volte ci si trova dinnanzi il dilemma della contabilità IVA da tenere in presenza di una pluralità di attività che prevedono regole sulla detraibilità diverse. L'articolo 36 del DPR 633/1972 individua le situazioni nelle quali sorge l'obbligo di tenere la contabilità separata ed i casi in cui la stessa è solamente una facoltà concessa al contribuente.

Prima di tutto analizziamo il dato normativo e successivamente, nei casi di facoltà della separazione contabile, vediamo di provare un calcolo di convenienza.

Il primo comma dell'articolo 36 stabilisce, come regola generale, che il contribuente che eserciti più attività applica l'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività. La norma non poteva non chiudere prevedendo la deroga. Infatti, essa rinvia ai commi successivi per individuare le specialità.

La prima deroga, che ha carattere assoluto, prevede che vada gestita obbligatoriamente una contabilità separate in presenza di un soggetto che esercita sia attività d'impresa che attività professionale o artistica. Quindi un soggetto che svolge attività di commercio di generi alimentari e che fa anche il consulente nella sicurezza ambientale, deve tenere una contabilità IVA per l'attività di commercio ed una distinta contabilità IVA per l'attività di consulenza. Precisa che si dovranno applicare le rispettive regole e tener conto dei rispettivi volumi d'affari.

Sono tenute, a norma del 3° comma alla separazione contabile IVA, in presenza di più attività d'impresa o di lavoro autonomo, quando si esercita:

- attività di commercio al dettaglio con applicazione del meccanismo della ventilazione;
- l'attività agricola secondo il regime speciale delle percentuali di compensazione e salvo non si sia opzionato per il regime normale;
- le attività contemplate nell'articolo 74 qualora l'IVA venga forfettizzata.

La disposizione contenuta nel secondo comma prevede che nel caso di contemporaneo esercizio di più attività d'impresa o di molteplici attività di lavoro autonomo, il contribuente possa optare per la contabilità separata IVA, applicando a ciascuna le regole specifiche. Ricordiamo che si tratta di una opzione e non di un obbligo, fatte salve le situazioni sopra descritte nelle quali non è data possibilità di scelta al soggetto.

Si è appena detto che per le singole attività si applicano le relative regole. Si voleva significare che l'opzione, generalmente, viene esercitata quanto vi è un simultaneo esercizio di attività imponibili IVA ed attività esenti. Separando le imponibili dalle esenti si ottiene il beneficio della

detrazione dell'IVA afferente gli acquisti nel comparto delle operazioni imponibili e l'indetraibilità IVA nel sezionale riferito alle operazioni esenti. Se si fosse gestito con un'unica contabilità IVA, si sarebbe incorso nell'applicazione del quinto comma dell'articolo 19 che tratta del pro-rata di detraibilità.

Particolare attenzione va data all'acquisto di beni strumentali che siano utilizzati promiscuamente fra attività imponibili ed attività esenti. In tal caso l'IVA afferente l'acquisto del bene strumentale usato promiscuamente diviene indetraibile.

Una previsione ad hoc è quella che troviamo negli ultimi due periodi del terzo comma che si riferisce al comparto edile. La norma, va detto, è stata oggetto di modifica nel 2012. Ora è possibile istituire contabilità separate IVA:

- in presenza di locazioni imponibili e locazioni esenti;
- nella contemporanea cessione di immobili imponibili ed esenti.

La separazione facoltativa delle attività si applica anche (articolo 36, comma 3, DPR 633/1972):

- ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività;
- ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta.

Per quanto attiene, in particolare, al settore immobiliare, è stato precisato che all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione, è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA dalle cessioni di altri fabbricati, nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati.

I sub-settori di attività delle "cessioni di altri fabbricati" e delle "locazioni di altri fabbricati" saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione).

Invece, è stata ritenuta non consentita un'ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo catastale degli immobili strumentali. Pertanto, non è possibile separare nell'ambito "l'attività di locazione di fabbricati strumentali esenti dall'attività di locazione di fabbricati strumentali imponibili" (risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608; circolare 28 giugno 2013, n. 22/E, par. 9).

Nel comparto edile va ricordato che si deve prestare attenzione alla prima contabilizzazione che viene eseguita con riferimento all'acquisto o costruzione di un immobile. Infatti, non è possibile

movimentare nei periodi d'imposta tale immobile fra le contabilità separate, ma rimarrà relegato alla contabilità di prima imputazione.

Altra riflessione che necessita fare riguarda le previsioni contenute nel quinto comma e riferita ai beni e servizi utilizzati promiscuamente. Se, per una determinata attività (separata), la detrazione dell'IVA è ridotta (perché si effettuano operazioni esenti) o è applicata forfettariamente (es. produttori agricoli, editori, commercianti di sali e tabacchi, ecc.), per l'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati promiscuamente essa è ammessa nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività (tranne che per i beni non ammortizzabili dei soggetti che hanno optato per l'applicazione separata).

Il contribuente deve dimostrare la corretta imputazione dei costi promiscui, utilizzando i seguenti criteri (Cass. 20 aprile 2012 n. 6255):

- illuminazione e riscaldamento: riferimento ai metri quadri dei locali occupati;
- spese telefoniche: riferimento al numero fisso degli apparecchi;
- cancelleria e stampati di uso generale: riferimento ai consumi;
- spese di pubblicità, di rappresentanza e costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi per il centro elaborazione dati: riferimento al volume d'affari.

Per l'individuazione della parte imputabile a ciascuna attività separata si fa riferimento al rapporto fra i volumi d'affari, salvo il caso in cui il contribuente sia in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o servizi acquistati sono utilizzati per l'esercizio dell'attività separata (Ris. Min. 29 dicembre 1990 n. 450565).

Ma cosa succede nel caso di passaggi interni fra le attività con contabilità separata? I passaggi di beni tra attività separate, in quanto operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere fatturati con riferimento al valore normale - anche se hanno per oggetto operazioni esenti (Ris. Min. 29 dicembre 1990 n. 450565) - e le registrazioni devono essere eseguite nello stesso mese in cui si considerano effettuati, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni.

Va però precisato che:

- per i passaggi di beni all'attività di commercio al minuto effettuata con l'applicazione del metodo della ventilazione e quelli da questa ad altra attività, l'IVA non è dovuta ma i passaggi devono essere registrati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
- l'individuazione iniziale dei beni da assegnare all'una o all'altra delle attività esercitate non dovrebbe realizzare un'operazione soggetta a IVA, altrimenti verrebbe meno la natura agevolativa della disposizione sulla separazione delle attività.

I passaggi di servizi rilevano solo se rivolti all'attività soggetta a detrazione ridotta (perché si effettuano operazioni esenti) o forfettaria (es. produttori agricoli, editori, ecc.). Costituiscono

prestazioni di servizio da fatturare e registrare e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese (Ris. Min. 20 maggio 1991 n. 445015).

Tale regola dovrebbe valere anche in caso di passaggi di beni, anche se la norma testualmente la riferisce solo ai passaggi di servizi (si veda in tal senso la Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19 che, commentando gli adempimenti legati ai passaggi di beni e servizi fra soggetti diversi appartenenti al gruppo IVA, estende tale principio a tutte le operazioni inerenti i passaggi fra attività separate).

L'opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa "presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa" (risoluzione 5 maggio 2008, n. 184/E; risoluzione 17 giugno 1998, n. 63; risoluzione 8 giugno 1984, n. 396118; cfr. risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608).

Il riferimento alla classificazione ATECO, rispondente essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, rappresenta un criterio formalistico che, in quanto tale, consente più agevolmente un controllo circa la corretta imputazione delle singole operazioni alle attività di cui trattasi ma "pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili" (circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E; risposta a interpello 18 dicembre 2020, n. 608).

Ad esempio, è possibile optare per la separazione delle attività "nel caso in cui un soggetto passivo ponga in essere, in via sistematica e non occasionale, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (inquadabili nell'ambito di un medesimo codice di classificazione ATECO), e si riscontri la presenza strutturale di acquisti di beni e servizi specificamente riferibili alle diverse tipologie di operazioni attive (rispettivamente, imponibili ed esenti) poste in essere, nonché vi sia, rispetto ai beni ammortizzabili ed ai servizi utilizzati promiscuamente, la possibilità di determinare, sempre con criteri oggettivi, l'effettiva quota di utilizzo nell'ambito delle diverse tipologie di operazioni" (circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E).

Invece, l'applicazione separata dell'imposta non è consentita quando le attività esercitate non siano sostanzialmente diverse fra loro (risoluzione 18 novembre 2003, n. 211/E). Ad esempio, non è ammesso optare per la separazione delle prestazioni di ricovero e cura rispetto alle prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente (risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E).

La separazione facoltativa comporta che la detrazione IVA spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

A tale proposito, è stato precisato che "qualora venga esercitata la suddetta opzione, la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti è esclusa per i beni non ammortizzabili utilizzati

promiscuamente nell'esercizio delle attività separate. Relativamente agli acquisti di beni ammortizzabili e di servizi, utilizzati promiscuamente, la detrazione dell'imposta - in presenza di attività soggetta a detrazione ridotta - è invece ammessa nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività separata" (risoluzione 20 maggio 1991, n. 445015).

I passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni sulla fatturazione e registrazione della fattura, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni del "passaggio" nei registri delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) devono essere eseguite nello stesso mese.

La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività e i versamenti periodici, in acconto e annuale devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

Resta inteso che nell'ipotesi di separazione facoltativa delle attività, l'imposta va sempre applicata con riferimento al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate, essendo escluso che la separazione volontaria delle attività possa essere utilizzata dal contribuente al solo fine di poter beneficiare della liquidazione dell'imposta su base trimestrale anziché mensile (circolare 22 maggio 1981, n. 18, par. 9).

Adempimenti informativi

Nel caso di separazione facoltativa delle attività occorre darne comunicazione all'Ufficio delle Entrate nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione (periodo di monitoraggio fiscale - art. 19-bis.2, D.P.R. n. 633/1972).

La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

La convenienza alla separazione

La convenienza a separare la contabilità sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano attività con limiti alla detrazione, come nel caso di attività esenti IVA, esercitate accanto ad altre attività normalmente imponibili, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal pro-rata di detrazione (art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).

Infatti, in tal caso, la separazione dei rispettivi volumi d'affari consente al contribuente di evitare gli effetti negativi che il pro-rata di detrazione, comporterebbe anche sulla detraibilità dell'imposta assolta sull'ammontare degli acquisti, relativo all'attività imponibile.

Vediamo con degli esempi di determinare il risparmio.

1° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 7.000.
- pro-rata di detrazione = 41% (7.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 1.540 (7.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
 - 500 relativa all'attività imponibile,
 - 400 relativa all'attività esente,
 - 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 410 (1.000 x 41%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 550 (500 + 50).

2° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 7.000.
- pro-rata di detrazione = 41% (7.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 1.540 (7.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
 - 500 relativa a beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente,
 - 200 relativa all'attività imponibile,
 - 200 relativa all'attività esente,
 - 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 410 (1.000 x 41%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 250 (200 + 50).

In questo caso, la forte presenza di acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, per i quali l'IVA non è detraibile in caso di separazione di attività, comporta una penalizzazione rispetto all'ipotesi di non separazione.

3° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 7.000
- Attività imponibile = 10.000.
- pro-rata di detrazione = 58,8% (10.000/17.000)
- IVA sulle vendite = 2.200 (10.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
 - 500 relativa all'attività imponibile,
 - 400 relativa all'attività esente,
 - 100 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 588 (1.000 x 58,8%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a 550 (500 + 50).

4° Esempio

Un'impresa svolge attività di locazione di fabbricati civili (in regime di esenzione IVA) e di Uffici (in regime IVA).

Il volume di affari è il seguente:

- Attività esente = 10.000
- Attività imponibile = 10.000.
- pro-rata di detrazione = 50% (10.000/20.000)
- IVA sulle vendite = 2.200 (10.000 x 22%)
- IVA detraibile = 1.000, di cui:
 - 400 relativa all'attività imponibile,
 - 400 relativa all'attività esente,
 - 200 per l'acquisto di servizi promiscui (utilizzati al 50% in entrambe le attività).

Nel caso di attività non separate, l'IVA sugli acquisti sarebbe detraibile per un ammontare pari a 500 (1.000 x 50%).

Nel caso di separazione di attività, la detrazione sarebbe pari a: 500 (400 + 100).

Pur cosciente che le casistiche non sono esaustive, si vuole comunque focalizzare l'importanza di analizzare compiutamente le situazioni dei clienti in modo da essere praticamente certi che gli stessi possano godere di benefici fiscali dalla separazione delle attività che comporta un aggravio amministrativo che deve essere ampiamente compensato con un risparmio fiscale.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 102326 del 31 marzo 2022](#)

Determinazione della **percentuale del credito d'imposta** effettivamente fruibile **per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, **per il miglioramento qualitativo delle acque** destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[Provvedimento 102028 del 31 marzo 2022](#)

Modalità di esercizio dell'opzione per il cd. **"Rientro dei cervelli"** di cui all'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei docenti o ricercatori.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 8/E del 29 marzo 2022](#)

Chiarimenti sulle principali novità in materia di **imposta di registro, IVA e IRAP** contenute nel decreto **Milleproroghe 2022** (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi").

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 16/E del 28 marzo 2022](#)

Tenuta della **contabilità in forma meccanizzata**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 25.03.2022 al 30.03.2022**, dalla **n. 158 del 25.03.2022 alla n. 163 del 30.03.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello marzo](#)

Il Giudice ha sentenziato



Dimora abituale ai fini IMU di tutti i componenti del nucleo familiare

CORTE COSTITUZIONALE
NOTA N. 24.03. 22

La Corte Costituzionale comunica di avere sollevato davanti a sé stessa l'eccezione di costituzionalità sull'esenzione Imu disciplinata all'art. 13, c. 3, p. 5, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, in quanto questa previsione, secondo la Corte, potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che avesse residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

Utilizzo di scrittura privata non registrata in contenzioso

CORTE DI CASSAZIONE
N. 7644/2022

La Cassazione ritiene rilevante fiscalmente la scrittura privata non registrata di riduzione del canone di locazione, potendo essere utilizzata dal giudice di merito come indizio per annullare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi non compilata interamente

CORTE DI CASSAZIONE
N. 5141/2022

La Cassazione ha sancito che la dichiarazione dei redditi, presentata anche se compilata in modo incompleto in alcune sue parti, non può essere considerata omessa, ma infedele, nel caso in cui ricorrono i presupposti richiesti dalla fattispecie di riferimento.

Condanna per riciclaggio e confisca dell'intera somma

CORTE DI CASSAZIONE
N. 7503/2022

La Cassazione stabilisce che ogniqualvolta il riciclaggio abbia a oggetto somme di denaro, il profitto o comunque il prodotto del reato è da intendersi come corrispondente all'intero ammontare delle somme che sono state «ripulite» attraverso le operazioni compiute dall'imputato.

Responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società

CORTE DI CASSAZIONE
N. 9006/2022

La Cassazione ha sancito che la cancellazione della srl dal Registro delle Imprese non estingue la condanna all'ente ex L.231 inflitta per responsabilità amministrativa.

Interessi dichiarazione integrativa	CORTE DI CASSAZIONE N. 7983/2022	La Cassazione ha sancito che gli interessi relativi alla dichiarazione integrativa di una successione decorrono da questa stessa dichiarazione integrativa e non dalla liquidazione della originaria successione.
Accertamento di maggiori ricavi sul conto del dipendente	CORTE DI CASSAZIONE N. 10187/2022	La Cassazione ha sancito che i versamenti non giustificati sul conto corrente dell'impiegato possono essere ritenuti ricavi in nero dall'Amministrazione Finanziaria.
Imposta di pubblicità sullo striscione negli impianti sportivi	CORTE DI CASSAZIONE N. 9696/2022	La Cassazione ha stabilito che l'imposta sulla pubblicità nell'impianto sportivo deve essere versata dal rivenditore al dettaglio e non del distributore su scala nazionale, anche se lo striscione esposto promuove i prodotti realizzati all'estero che il secondo fornisce alla rete costituita dal primo e da altri operatori locali.
Appalto fittizio e dichiarazione fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE N. 11633/2022	La Cassazione ha chiarito che utilizzare fatture riferite a un contratto di appalto fittizio, che in realtà dissimulavano un'illecita somministrazione di manodopera, può comportare il reato di dichiarazione fraudolenta, anche se l'Iva è stata versata dall'emittente.
Accesso allo studio del consulente e termine per accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 10352/2022	La Cassazione ha sancito che il termine dei 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo va rispettato anche se l'accesso per l'acquisizione della documentazione da controllare è avvenuto soltanto presso lo studio del commercialista detentore delle scritture contabili, e non anche nella ditta individuale sottoposta ad accertamento.
Cessione beni aziendali	CORTE DI CASSAZIONE N. 10283/2022	La Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea il giudizio di compatibilità dell'art. 20 D.P.R. 131/1986 rispetto alla disciplina Iva, con riguardo alla parte in cui non consente di riqualificare come cessione unitaria di azienda le cessioni dei singoli beni soggette a Iva.
Inopponibilità del vantaggio fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 10375/2022	La Cassazione ha sancito che l'abuso del diritto deve colpire solo il vantaggio fiscale conseguito nell'ipotesi di inopponibilità delle operazioni riconosciute come elusive.

Prove da accertamento valide in assenza di autorizzazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 10175/2022	La Cassazione ritiene legittimo l'accertamento tributario basato sulle prove acquisite durante una perquisizione nella sede di una associazione, in difetto dell'autorizzazione della Procura della Repubblica territorialmente competente.
Omissione di compilazione del quadro RW	CORTE DI CASSAZIONE N. 8653/2022	La Cassazione ha previsto che la notifica di atti di irrogazione delle sanzioni tributarie per omissione di compilazione del quadro RW, in caso di sottrazione a tassazione della base imponibile, sono sempre soggette al raddoppio dei termini.
Dichiarazione fraudolenta e causa di non punibilità	CORTE DI CASSAZIONE N. 11995/2022	La Cassazione ha sancito che al fine di beneficiare della causa di non punibilità per la dichiarazione fraudolenta, il calcolo delle imposte va eseguito autonomamente dal contribuente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, non potendosi pretendere un provvedimento dell'amministrazione.
Perdita agevolazioni prima casa	CORTE DI CASSAZIONE N. 10562/2022	La Cassazione ha stabilito che il contribuente perde le agevolazioni "prima casa" nel caso in cui non prende la residenza entro un anno dall'acquisto, anche se questo dipenda da un ritardo della consegna da parte del costruttore.
Tari sui magazzini	CORTE DI CASSAZIONE N. 8222/2022	La Cassazione ha sancito che la produzione di rifiuti speciali non basta a escludere dalla Tari l'intera superficie utilizzata, nel caso del magazzino in cui si producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, smaltiti in via autonoma dall'impresa, ma senza dimostrazione in merito alla parte di area in cui i rifiuti erano prodotti.
Prestazioni di servizi e rimborsi di costi assoggettabili a Iva	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-605/20	La Corte di Giustizia Europea ritiene non fondamentale la ricerca del profitto per determinare l'esistenza di una prestazione di servizi assoggettabile a Iva.
Dichiarazione fraudolenta al momento della presentazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 3957/2022	La Cassazione ha sancito che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
Sanzione penale e amministrativa	CORTE DI CASSAZIONE N. 2245/2022	La Cassazione ritiene legittima la doppia sanzione penale e amministrativa in ambito tributario, purché sia proporzionata nel suo

complesso.

Responsabilità per
dichiarazione trasmessa da
successore

CORTE DI CASSAZIONE
N. 9753/2022

La Cassazione ha affermato che, se la dichiarazione è stata presentata dal suo successore, l'ex amministratore non può essere condannato per frode fiscale.

Quadro RW anche con
cessione fittizia di
partecipazione

CORTE DI CASSAZIONE
N. 4815/2022

La Cassazione ritiene necessario compilare il quadro RW anche nel caso di cessione fittizia di una partecipazione societaria italiana a una società con sede all'estero, oltre a versare le sanzioni ex art. 5 D.L. 167/1990 per l'omessa dichiarazione della titolarità delle quote della società, anche se non è stato dimostrato il pagamento del prezzo indicato nell'atto di cessione.

Agevolazione "prima casa"

CORTE DI CASSAZIONE
N. 6316/2022

La Cassazione ha stabilito che i benefici "prima casa" possono essere estesi alle pertinenze non ricomprese nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Accoglimento dell'istanza di
autotutela

CORTE DI CASSAZIONE
N. 7450/2022
N. 8295/2022

La Cassazione ha sancito che la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Controlli su crediti fiscali senza
limiti temporali

CORTE DI CASSAZIONE
N. 9559/2022

La Cassazione ha confermato che i termini di decadenza riguardano le sole imposte, non le partite a credito, per le quali il Fisco ha poteri temporali illimitati, in quanto può svolgere operazioni di controllo in occasione della richiesta di rimborso, a prescindere dal momento di formazione del credito.

Attività agricola esercitata
separatamente dai coniugi

CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA
C-697/20

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i coniugi che esercitano separatamente l'attività agricola utilizzando i beni dell'unica azienda in comunione possono essere considerati soggetti passivi distinti a fini dell'Iva.

INERENTI ALL'ATTIVITÀ LE CURE PER L'IMMAGINE DELLA CANTANTE LIRICA



Sono inerenti all'attività e quindi deducibili i costi sostenuti dal cantante lirico per la cura della sua persona. Così la Ctr Lombardia con la sentenza n. 949 del 10 marzo 2022.

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate a carico di una contribuente, cantante lirica

professionista, a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata per l'anno di imposta 2013, in relazione alla quale era stata disconosciuta la deducibilità di costi sostenuti, secondo l'Ufficio, per esigenze strettamente personali e non professionali, trattandosi di costi per abbigliamento e accessori nonché per prodotti destinati alla cura della persona.

La Ctr Lombardia ricorda come sia ormai pacifico, in punto di diritto, che l'articolo 109 del Tuir preveda che per potere dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia funzionale alla attività lavorativa/professionale svolta. Ed è altrettanto pacifico che l'onere della prova della esistenza e inerenza di componenti negativi di reddito grava sul contribuente (per tutte Cassazione, sentenza 15035/2017).

Nel caso di specie risultava dirimente, secondo gli interpreti, il fatto che la contribuente avesse soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente per come normativamente richiesto ai fini della deducibilità dei costi con riferimento alle spese per la cura della persona nella misura del 100% e con riferimento alle spese per abbigliamento e accessori nella misura del 50%.

I documenti prodotti attestavano come ella avesse sostenuto una serie di costi per abbigliamento e accessori nonché prodotti dietetici e parafarmaci destinati alla cura e al trattamento della persona. «Sebbene, chiosa il Collegio, effettivamente, si tratti di prodotti e beni di natura personale, non può ignorarsi che l'attività lavorativa e professionale della contribuente... è esercitata e svolta essenzialmente e necessariamente attraverso la propria persona intesa in senso fisico (immagine personale ed efficienza e attività delle corde vocali e della sua voce)».

Pertanto, conclude la Ctr, i prodotti destinati alla cura della sua persona risultavano essere intrinsecamente e ontologicamente funzionali al corretto, efficiente e regolare esercizio della sua professione; parimenti, quantunque entro certi limiti, anche l'acquisto di accessori e capi di

abbigliamento era direttamente funzionale (ergo inerente) allo svolgimento della sua professione che richiede sicuramente determinati standard di immagine, la presentazione in scena con abbigliamento adatto, la partecipazione ad eventi promozionali che esigono la garanzia di una immagine connotata da specifiche caratteristiche.

Quando lo strumento di lavoro di un professionista è il proprio corpo le spese sostenute per mantenerlo in efficienza sono inerenti e, pertanto, pienamente deducibili dal reddito professionale. E' questo il caso della cantante lirica. (CTR Lombardia, sente. n. 649 del 10/03/2022 - Emanuele Mugnaini)

LO SCADENZARIO DAL 01.04.2022 AL 15.04.2022Giovedì **7 Aprile 2022**

Gli **amministratori di condominio** devono inviare la **Comunicazione** all'Anagrafe Tributaria dei **dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio** con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Lunedì **11 Aprile 2022**

Comunicazione dei **corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo**, effettuate nell'anno 2021, da **esercenti commercio al minuto** e attività assimilate nonché da **agenzie di viaggio e turismo**, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000**.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ◆ **entro il 10 aprile** per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente
- ◆ ed **entro il 20 aprile** per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente,

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [modello polivalente](#).

Lunedì 11 Aprile 2022

Gli **Enti del terzo settore**, le **Onlus** e le **Associazioni sportive dilettantistiche** che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, devono presentare telematicamente la domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Venerdì 15 Aprile 2022

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 Aprile 2022

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 \(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91\)](#), opportunamente integrato.
